



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Prot.n. 0012184
del 29.01.2015

A TUTTI I DIRIGENTI DGLC UIBM
SEDE

UNIONCAMERE
SEDE

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29 -20124 MILANO

All'A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese
Pres. Ing. Paolo Markovina
Electrolux Italia spa
Corso Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN)

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Corso Magenta 56
20123 MILANO

All'A.S.P.I.
Segretario D.ssa Micaela Modiano
Via Meravigli, 16 –
20123 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Dr. Mario Aprà
Via Bertola 2
10121 Torino

All' A.I.P.P.I
Pres. Renata Righetti
Viale Lancetti 17
20158 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA – Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
SEDE

CIRCOLARE N. 590

Oggetto : Nuove modalità di deposito dei titoli di proprietà industriale e nuove modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2013, recante “Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 2013 e con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014 relativo alle “Modalità di riscossione delle tasse sui marchi mediante Modello F24”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2014 sono state fissate le nuove modalità di pagamento dei diritti e delle tasse relativi ai titoli della proprietà industriale.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.281 del 3 dicembre 2014, sono state individuate le modalità per consentire che i pagamenti dei diritti di cui trattasi avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello “F24 Enti pubblici”. Le istruzioni per effettuare detti pagamenti sono state fornite con apposita Risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Tenuto conto che le predette nuove modalità di pagamento si applicano in relazione alle nuove modalità di deposito delle domande e delle istanze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153

del 2 luglio 2013 e al decreto del Direttore Generale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, si precisa che:

a) sulla base delle nuove modalità di deposito telematico e di pagamento dei diritti e delle tasse, in relazione alla presentazione della domanda l'applicativo web rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione con indicazione della relativa data. A seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai pagamenti effettuati tramite modello F24 e della riconciliazione di detti dati con le relative domande, l'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette una comunicazione al depositante nella quale è riportata la data di deposito. Detta data, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i., è la medesima di quella di presentazione nel caso in cui il pagamento è effettuato in pari data. Nei casi in cui il pagamento è effettuato successivamente alla data di presentazione, la data di deposito corrisponde a quella di effettivo pagamento. Al riguardo si precisa che la data di pagamento che viene comunicata dall'Agenzia delle entrate è quella di effettuazione del pagamento attraverso i canali previsti per i pagamenti tramite F24;

b) tutte le domande già presentate alla data di avvio del nuovo sistema saranno rinumerate. Per quanto riguarda i pagamenti di diritti e tasse riferiti a domande presentate precedentemente all'avvio del nuovo sistema di deposito, si fa presente che la nuova numerazione per dette domande, da indicare nello spazio "elementi identificativi" del modello F24, può essere reperita attraverso il portale di servizi online <https://servizionline UIBM.gov.it> dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tramite l'indicazione dell'originario numero della domanda di deposito; in nessun caso dovrà essere indicato il numero di registrazione/concessione. Detto sistema rilascia altresì il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi precompilato;

c) in relazione al modello F24 si fa presente che il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il numero di deposito, formato da 15 caratteri, corrispondenti al numero della domanda/istanza assegnato dal sistema informatico. Il 16° ed il 17° carattere sono valorizzati solo nel caso di pagamento di mantenimento in vita; in tal caso corrispondono al numero dell'annualità per la quale si effettua il pagamento (ad esempio: 05 nel caso della quinta annualità, 06 nel caso della sesta e così via) o al quinquennio per il quale si effettua il pagamento (ad esempio: 01 per il primo quinquennio, 02 per il secondo e 03 per il terzo quinquennio);

d) in relazione ai depositi tramite servizio postale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e s.m.i, ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti e tasse, al deposito deve essere allegata copia del relativo modello F24 Versamenti con elementi identificativi. Si fa presente che in tal caso nello spazio

“elementi identificativi” del predetto modello F24 deve essere riportato il codice fiscale del soggetto depositante seguito senza interruzioni dalla lettera A; nel caso di compilazione di più righe, utilizzare lettere diverse in relazione a ciascuna riga (ad esempio: prima riga dopo il codice fiscale lettera A, seconda riga dopo il codice fiscale lettera B, terza riga dopo il codice fiscale lettera C e così via);

e) in relazione ai depositi cartacei si ricorda che, sino a diversa disposizione, permane l’obbligo per le Camere di Commercio di trasmettere alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM, entro i termini stabiliti, l’originale della documentazione inerente detti depositi;

f) le Camere di Commercio devono provvedere a caricare sul nuovo sistema attraverso l’apposito applicativo le domande di convalida di brevetto europeo presentate in formato cartaceo presso le Camere medesime;

g) in relazione alla comunicazione della data di validità del deposito di cui all’articolo 3 del decreto direttoriale del 26 gennaio 2015, per i depositi di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale, si fa presente che la stessa viene trasmessa per tutti i depositi per i quali sono stati indicati nei relativi moduli l’indirizzo email o di posta elettronica certificata. Qualora dette informazioni non risultino presenti nei moduli la predetta comunicazione è trasmessa attraverso il canale postale solo nei casi in cui la data di validità del deposito sia diversa da quella di presentazione del deposito medesimo.

II DIRETTORE GENERALE
(Loredani Gallo)

